



## **COMUNE DI PORTO CESAREO**

### **Provincia di Lecce**

#### **SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE**

**ORDINANZA N. 15 del 13/06/2017**

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER LA PREVENZIONE DI INCENDI BOSCHIVI NEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2017**

#### **IL SINDACO**

##### **VISTO CHE**

1. con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 242 del 02 Maggio 2017 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2017, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 01 Giugno 2017 e posticipare al 30 settembre 2017 lo stato di allertamento delle strutture operative;
2. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 674 del 11/04/2012 è stata approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014;
3. con successiva Deliberazione n. 179 del 14/02/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l'anno 2017.

##### **DATO ATTO CHE**

- 1) sono presenti nel territorio comunale aree e terreni che versano in grave stato di abbandono per negligenza e trascuratezza dei proprietari, i quali hanno permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce favorendo, tra l'altro, il proliferare di ratti e di altre specie animali;
- 2) è necessario che vengano adottati, senza indugio i provvedimenti opportuni a prevenire possibili incendi di sterpaglie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere, nonché prevenire pericoli per l'igiene e la salubrità delle aree interessate dalla presenza di erbacce di ogni genere che possono determinare il verificarsi di degrado igienico-ambientale;
- 3) è opportuno dare la dovuta informazione ai cittadini, che valga ad evitare durante la corrente stagione estiva, la propagazione degli incendi nelle campagne e terreni incolti ricadenti nell'ambito del territorio comunale, atteso che tali aree sono facili esca e strumento di propagazione del fuoco;

**Visto** il T.U. delle leggi di P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii;

**Vista** la l.n. 225 del 24 febbraio 1992, così come modificata con L. 100/2012;

**Visto** il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998;

**Vista** la L.R. n. 18 del 30 Novembre 2000;

**Visto** la L. n. 353 del 21 Novembre 2000;  
**Visto** il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;  
**Vista** la L.R. n. 7 del 10/03/2014;  
**Vista** la L.R n.38 del 12/12/2016;  
**Visto** l'art. 650 del Codice Penale;  
**Vista** la normativa legislativa e regolamentare in materia di incendi boschivi;

### RENDE NOTO

che dal 15 giugno al 15 Settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1°Giugno e/o posticipare al 30 Settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

### ORDINA

- 1. ai proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di procedere, senza indugio, a tutte le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la ripulitura delle suddette aree, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;**
2. a tutti i cittadini, Società, Enti pubblici e privati è fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni contenute nel succitato **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.242 DEL 2 MAGGIO 2017, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016,”** che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

### AVVERTE

La violazione di quanto previsto al punto 1) della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del codice penale o delle altre leggi e regolamenti generali e speciali in materia, è punita con le sanzioni amministrative previste dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del citato D.P.G.R. n. 242/2017, (divieti su aree a rischio di incendio boschivo), saranno punite a norma dell'art. 10, comma 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.

Alle trasgressioni dei divieti e le prescrizioni previsti dalla L.R. 38/2016 (obbligo di realizzare delle fasce protettive e Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali), si applicano le sanzioni previste dell'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016 nonché delle altre disposizioni di Leggi vigenti. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previsti dalla citata L.R. n.38/2016, (interventi di prevenzione negli oliveti e nei vigneti), si applicano le riduzioni/esclusioni applicate dall'Organismo pagatore AGEA ai sensi del DM 30125/2009 e s.m.i;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del citato Decreto D.P.G.R. n. 242/2017 e dalla L.R. n.38/2016, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

### AVVERTE CHE

- ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo e a pascolo, ricadenti nell'ambito di tutto il territorio comunale **è fatto divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione** presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di validità del Decreto n. 242/2017 e della presente ordinanza;
- i proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente alla superficie coltivata una precisa fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno quindici metri e , comunque tale assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere delle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio,
- è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie vegetazione presente al termine delle colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali, su tutto il territorio regionale nel periodo di validità del presente decreto;
- i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

Le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione. Il proprietario/affittuario/conduuttore è comunque obbligato a comunicare gli interventi, agli enti preposti, almeno 10 giorni prima dell'avvio dei lavori, secondo il modello allegato (art.10, D.P.G.R. n. 242/2017).

▪ **All'interno delle aree boscate e in prossimità è VIETATO:**

Accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivo; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producono faville o braci; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare i razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri pericoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi o nelle discariche abusive è reato penale.

### INVITA

I cittadini a **segnalare immediatamente situazioni di pericolo** derivanti dallo stato di abbandono di dette aree; in caso di avvistamento di incendio a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: **1515 Corpo Forestale – 115 VVFF-112 Carabinieri – 0833/858110 Comando di Polizia Municipale di Porto Cesareo**, per dare l'allarme e fornire le indicazioni necessarie.

### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e al sito istituzionale del Comune, con allegato il contenuto del D.P.G.R. n. 242/2017 e della L.r. 38/2016, nonché la trasmissione a:

1. Prefettura di Lecce
2. Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile;
3. Provincia di Lecce
4. Capitaneria di Porto – Gallipoli;
5. Associazione Legambiente – Circolo di Porto Cesareo;
6. Associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
7. Comando corpo Forestale dello Stato;
8. Comando Vigili del Fuoco
9. Consorzio di Bonifica di Arneo -Nardo'
10. Comando Polizia Municipale – Porto Cesareo
11. Comando stazione Carabinieri – Porto Cesareo

La massima divulgazione e la diffusione della presente ordinanza, anche mediante pubblica affissione.

### INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni della notificazione o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione o pubblicazione.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio inerente l'istruttoria del presente procedimento è il dott. Tarcisio Basile, cui è demandato il controllo della regolarità tecnica ai sensi dell'art.147/bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

dott. Tarcisio Basile

**IL SINDACO**  
**f.to dr Salvatore ALBANO**